CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, GARAVINI, MIGLIASSO

Presentata il 30 novembre 1988

Disposizioni in materia finanziaria riguardanti la metropolitana di Torino

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'area metropolitana torinese è stata oggetto, negli anni recenti, di profonde trasformazioni di ordine economico e sociale che hanno profondamente mutato la domanda di trasporto nei suoi termini quantitativi e qualitativi.

Il decentramento delle attività, la diffusione del lavoro *part-time*, l'estensione dei servizi alle imprese sono tutti fattori che hanno fatto crescere una nuova domanda di mobilità caratterizzata dalla diffusione degli spostamenti erratici rispetto a quelli sistematici.

Tale domanda ha avuto risposta essenzialmente con la diffusione della motorizzazione privata e del trasporto individuale. Le autovetture circolanti nel decennio 1978-1987 sono aumentate del 30 per cento ed i consumi di carburante del 70 per cento.

Tutto ciò ha comportato una crescita abnorme dell'inquinamento atmosferico ed acustico, delle malattie cardiovascolari e da *stress* oltre che un peggioramento sensibile della circolazione e della qualità urbana.

Occorre porre rimedio a questo stato di cose. Il comune di Torino, in ossequio al dettato della legge n. 1042 del 29 dicembre 1969, ha provveduto sin dal 1970 a redigere un piano comprensoriale dei trasporti pubblici, aggiornato nel 1976 e nel 1981 e approvato dalla regione Piemonte nel 1981.

Gli elementi essenziali di tale piano, che, se realizzato, consentirebbe di cambiare radicalmente l'offerta di trasporto

avviando a soluzione i problemi prima rilevati, sono:

la realizzazione del passante ferroviario;

l'ammodernamento delle ferrovie concesse;

la realizzazione delle linee di metropolitana.

Mentre lo Stato ha già garantito il finanziamento per il passante ferroviario e le ferrovie concesse, nulla è stato fatto, a differenza delle altre grandi città, per finanziare le linee metropolitane di Torino.

Occorre pertanto porre rimedio a tale situazione approvando una legge che mostri chiaramente una inversione di tendenza che dia effetti pratici ed efficaci nell'immediato mentre nel medio-lungo periodo i successivi finanziamenti per la metropolitana torinese potranno essere recepiti all'interno di specifici provvedimenti di carattere generale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla realizzazione delle linee di metropolitana previste dal piano dei trasporti pubblici del comprensorio area metropolitana di Torino, da realizzarsi entro il 31 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 si provvede attraverso un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa complessiva riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere e per l'approvvigionamento e per l'adattamento del materiale rotabile, accordato dallo Stato al comune di Torino.

2. I mutui contratti e le obbligazioni emesse dal comune di Torino per far fronte alla quota parte della spesa non coperta da contributo statale, sono garantiti dallo Stato.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, alla gestione separata del « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane » istituito dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

4. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

5. I benefici della presente legge sono accordati anche per la realizzazione delle linee destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493.

ART. 3.

1. Le opere e il materiale rotabile devono essere rispondenti ai criteri generali tecnico-costruttivi e alle norme tecniche essenziali stabilite dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La richiesta dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 2, è vincolata alla redazione di un piano di fattibilità dei relativi interventi, accompagnato da relazioni specificative dei costi e dei benefici e dei relativi piani finanziari.

3. La richiesta va inoltrata, a cura del comune di Torino, al Ministero dei trasporti che per la relativa istruttoria potrà avvalersi della segreteria tecnica del Piano generale dei trasporti (PGT) o del Centro internazionale di ricerca e consulenza sui problemi della pianificazione economica e territoriale (CIPET).

ART. 4.

1. La concessione dei benefici di cui alla presente legge è subordinata all'approvazione dei progetti che giustificano gli importi delle richieste inoltrate, previo nulla osta ai fini della sicurezza, concesso dal Ministero dei trasporti, su parere conforme di una commissione costituita con decreto del Ministro dei trasporti che la presiede, e formata da dirigenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché da dirigenti dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno in numero complessivamente non superiore ai primi e da esperti scelti tra docenti universitari nelle materie interessanti la sicurezza della linea, degli impianti e del materiale.

2. I pareri di cui al comma 1 devono essere dati obbligatoriamente entro 120 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al comma 2. dell'articolo 3.

ART. 5.

1. Le opere finanziate ai sensi della presente legge possono essere affidate a licitazione, con le procedure di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e intergrazioni, o in concessione con le procedure di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80, nel rispetto delle direttive CEE in materia ed in deroga a quanto fissato all'articolo 3, lettera *b)*, della citata legge n. 584 del 1977.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 75 miliardi per l'anno 1989, 100 miliardi per l'anno 1990 e 125 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.